SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 32**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995, n. **582**.

Regolamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi;

Considerato che l'art. 4, comma 3, della citata legge n. 561 del 1993 prevede la individuazione degli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Considerata la necessità di procedere alla suddetta indicazione, in relazione ai reati minori trasformati in illeciti amministrativi, di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, in relazione alle violazioni di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993, sono individuati come segue:

a) Ministero dell'interno: prefetto, in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *g)*, *i)* e *m)*, della citata legge n. 561 del 1993;

b) Ministero delle finanze: direzione regionale delle entrate e direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettera *b)*, e lettere *e)*, *f)* ed *l)*, della citata legge n. 561 del 1993;

c) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 561 del 1993;

d) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: ispettorato del lavoro, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della citata legge n. 561 del 1993;

e) Ministero dei trasporti e della navigazione: uffici speciali per i trasporti e impianti fissi (U.S.T.I.F.) e capitanerie di porto, rispettivamente in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, ed all'art. 3, della citata legge n. 561 del 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi), è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni finali e transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 561/1993 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 561/1993 è il seguente:

«Art. 1 *(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi)*. — 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;

b) art. 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;

c) art. 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;

d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;

e) art. 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;

f) art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

g) art. 195, comma 2, del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;

h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di trasporti ferroviari;

i) art. 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;

l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;

m) articoli 5-*quinquies*, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-*ter* del medesimo decreto-legge».

— L'art. 3 della medesima legge n. 561/1993 sostituisce il testo degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione con il seguente:

«Art. 1161 *(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata)*. — Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54».

«Art. 1174 *(Inosservanza di norme di polizia)*. — Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 689/1981 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 561/1993 si veda in nota al titolo.

— Per il testo degli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561/1993 si veda in nota alle premesse.

96G0058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.605,669
Marco tedesco	»	1.135,130
Franco francese	»	324,980
Fiorino olandese	»	1.013,460
Franco belga	»	55,176
Lira sterlina	»	2.533,782
Lira irlandese	»	2.590,744
Corona danese	»	292,317
Dracma greca	»	6,904
E.C.U.	»	2.084,041
Dollaro canadese	»	1.193,314
Yen giapponese	»	15,941
Franco svizzero	»	1.401,833
Scellino austriaco	»	161,310
Corona norvegese	»	257,402
Corona svedese	Lit.	235,170
Marco finlandese	»	376,338
Escudo portoghese	»	10,780
Peseta spagnola	»	13,104
Dollaro australiano	»	1.216,460

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,360
Albania:		
Lek	»	16,905
Algeria:		
Dinaro algerino	»	31,656
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,281
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	894,117
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	426,737
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.600,470
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	894,117
Azerbaigian:		
Manat	»	0,360
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.600,470
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.245,278
Bangladesh:		
Taka	»	39,111
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	795,739
Belize:		
Dollaro Belize	»	800,235
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.600,470
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,771

Paese / Valuta		Valore
Bielorussia: Rublo Bielorussia	Lit.	0,139
Birmania: Kyat	»	283,396
Bolivia: Boliviano	»	329,044
Botswana: Pula	»	569,695
Brasile: Real	»	1.667,313
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.125,815
Bulgaria: Lev	»	23,430
Burundi: Franco Burundi	»	6,488
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,695
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	19,289
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	592,766
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.937,354
Cile: Peso cileno	»	3,737
Cina: Renmimbi	»	192,480
Cipro: Lira cipriota	»	3.555,645
Colombia: Peso colombiano	»	1,621
Comore Isole: Franco Comore	»	4,334
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,250
Corea del Nord: Won nord	»	744,404
Corea del Sud: Won sud	»	2,086
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	8,502
Croazia: Kuna Croazia	»	304,494
Cuba: Peso cubano	»	1.600,470
Dominicana: Peso dominicano	»	116,499
Ecuador: Sucre	»	0,601
Egitto: Lira egiziana	»	471,395
El Salvador: Colon salvadoregno	Lit.	182,702
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	435,952
Estonia: Corona Estonia	»	141,573
Etiopia: Birr	»	255,265
Falkland Isole: Sterlina Falkland	»	2.525,287
Fiji Isole: Dollaro Fiji	»	1.132,978
Filippine: Peso filippino	»	61,685
Gambia: Dalasi	»	166,025
Ghana: Cedi	»	1,198
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	44,589
Gibilterra: Sterlina Gibilterra	»	2.525,287
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	9,005
Giordania: Dinaro giordano	»	2.249,745
Guatemala: Quetzal	»	269,489
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0.088
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,619
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,171
Haiti: Gourde	»	84,235
Honduras: Lempira	»	163,653
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	206,998
India: Rupia indiana	»	45,771
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,706
Iran: Rial iraniano	»	0,533
Iraq: Dinaro iracheno	»	2.667,450
Islanda: Corona Islanda	»	24,773

Paese / Valuta		
Israele:		
Shekel	Lit.	531,071
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	25,835
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,823
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.337,042
Laos:		
New Kip	»	1,739
Lesotho:		
Maluti	»	438,791
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.008,564
Libano:		
Lira libanese	»	0,995
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.600,470
Libia:		
Dinaro libico	»	4.502,025
Lituania:		
Lita Lituania	»	401.739
Macao:		
Pataca	»	200,385
Macedonia:		
Dinaro	»	42,817
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,359
Malawi:		
Kwacha	»	104,938
Malaysia:		
Ringgit	»	630,731
Maldive:		
Rufiya	»	135,978
Malta:		
Lira maltese	»	4.579,669
Marocco:		
Dirham Marocco	»	187,993
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,255
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,233
Messico:		
Peso Messico	»	233,026
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	352,836
Mongolia:		
Tugrik	»	3,512
Mozambico:		
Metical	»	0,161
Nepal:		
Rupia nepalese	Lit.	31,262
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	205,634
Nigeria:		
Naira	»	72,748
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.057,390
Oman:		
Rial Oman	»	4.157,064
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	50,298
Panama:		
Balboa	»	1.600,470
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.209,883
Paraguay:		
Guarani	»	0,813
Perù:		
New Sol	»	712,587
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	17,879
Polonia:		
Zloty	»	654,293
Qatar:		
Riyal Qatar	»	439,774
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	61,132
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	53,769
Romania:		
Leu	»	0,733
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,355
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,274
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	462,634
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.525,287
São Tomè:		
Dobra	»	1,091
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	332,135
Sierra Leone:		
Leone	»	1,992
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.125,815
Siria:		
Lira siriana	»	38,151
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,168

Somalia:		
Scellino somalo	Lit.	0,610
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,571
Sud Africa:		
Rand	»	438,791
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	20,005
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,392
Swaziland:		
Lilangeni	»	438,791
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,458
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,610
Thailandia:		
Baht	»	63,739
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.274,492
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	280,504
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.704,800
Turchia:		
Lira turca	»	0,031
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,009
Uganda:		
New scellino	»	1,530
Ungheria:		
Forint ungherese	»	11,945
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	237,404
Vanuatu:		
Vatu	»	14,255
Venezuela:		
Bolivar	»	9,162
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	640,674
Yemen Merid.:		
Rial	»	11,431
Yemen Sett.:		
Rial	»	31,994
Zaire:		
New Zaire	»	0,156
Zambia:		
Kwacha	»	1,690
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	177,190

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A0729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La casa ai pensionati statali», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 59/1992, art. 18;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno nei confronti della società cooperativa edilizia «La casa ai pensionati statali», con sede in Livorno, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La casa ai pensionati statali», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio Riccetti Lamberto in data 21 febbraio 1950, rep. n. 18651, reg. soc. 2947, del tribunale di Livorno, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Cei Fabio, nato a Cascina (Pisa) il 26 dicembre 1952, residente in Livorno, via A. Badaloni n. 56, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 9 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A0740

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996.

Revoca del decreto ministeriale 13 marzo 1992, recante la sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivate da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 1992, recante la sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivate da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

Visto il ricorso n. C-289/95 del 23 agosto 1995 presentato dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, diretto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando il decreto ministeriale 13 marzo 1992 sopracitato, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato espresso con nota n. 147269 del 28 dicembre 1995;

Ritenuto pertanto di revocare il suddetto decreto ministeriale 13 marzo 1992;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 13 marzo 1992 recante la sostituzione del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato, è revocato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A0738

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 gennaio 1996.

Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti gli articoli 82, comma 6, e 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 1994 recante: «Direttive e criteri per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa»;

Tenuto conto delle esigenze manifestatesi nella fase della prima attuazione del decreto appena citato e delle sollecitazioni ed osservazioni fatte pervenire tramite i propri rappresentanti dalla categoria interessata;

Constatata la conseguente opportunità di apportare alcune modifiche al testo del decreto precedentemente emanato, al fine di rendere più agevole l'osmosi tra autobus diversamente immatricolati;

Decreta:

Art. 1.

Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizio di linea

Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, possono essere impiegati in servizio di linea nei seguenti casi:

a) guasto meccanico, furto o incendio dell'autobus immatricolato in servizi di linea; per i casi di vendita, demolizione o distruzione del veicolo adibito al servizio di linea o, comunque, per perdita della disponibilità per cause di forza maggiore;

b) effettuazione di corse-bis regolarmente denunciate ovvero situazioni di carattere straordinario che comportano un potenziamento temporaneo dei mezzi destinati al servizio di linea;

c) impossibilità di utilizzo dell'autobus in servizio di linea in relazione alla percorribilità delle strade;

d) per il tempo necessario ad ottenere la disponibilità del materiale rotabile da immettere sul servizio all'atto del rilascio di nuova concessione;

e) per il periodo necessario all'approvvigionamento del nuovo materiale rotabile per l'espletamento dei normali servizi di linea a seguito di provvedimenti in materia di investimenti su conforme dichiarazione regionale;

f) nell'esercizio dei servizi di linea di gran turismo, nel caso che questi si svolgano per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni;

g) per il caso di intensificazione temporanea di autolinee ordinarie di durata non superiore ad un mese.

Art. 2.

Durata

Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile, in funzione della sussistenza delle necessità originariamente giustificative.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione

L'ufficio provinciale competente rilascia l'autorizzazione dopo aver verificato la compatibilità delle caratteristiche tecniche e di sicurezza del veicolo con le modalità e condizioni di esercizio della linea sulla quale deve essere impiegato l'autobus da noleggio con conducente.

Art. 4.

Impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di linea in servizio di noleggio con conducente.

Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) guasto meccanico, incendio o furto di autobus immatricolato in servizio di noleggio ovvero vendita, demolizione o distruzione del medesimo;

b) esigenze di mercato che comportano un potenziamento temporaneo dei servizi di noleggio in quanto collegate a manifestazioni sociali di rilevanza nazionale ovvero di ampia risonanza locale, manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, religiose e simili;

c) assenza od insufficienza temporanea di licenze di noleggio nel comune in cui l'utenza deve essere prelevata, in relazione alle esigenze di traffico ivi, in tal senso, presenti. L'insufficienza delle licenze di noleggio deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla regione competente limitatamente ad un periodo massimo di tre mesi.

L'ente concedente la linea (comune, provincia, regione, Stato) sulla quale è adibito l'autobus da destinare al servizio di noleggio con conducente rilascia l'autorizzazione per il diverso utilizzo del veicolo purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.

Art. 5.

Rilascio autorizzazione

L'ufficio provinciale competente rilascia l'autorizzazione dopo aver verificato che il veicolo in servizio di linea abbia le caratteristiche tecniche e di sicurezza idonee allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente richiesto, ivi compresa l'installazione di cronotachigrafo funzionante se necessario.

Art. 6.

Durata

Gli autobus immatricolati in servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile in funzione della sussistenza delle necessità originariamente giustificative.

Art. 7.

Distrazione di autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio di durata giornaliera

Per i soli casi di distrazione da linea a noleggio che non superino l'arco temporale delle ventiquattro ore, è possibile adibire l'autobus al diverso uso, purché l'impresa disponga di apposita certificazione rilasciata dall'ufficio provinciale, in via preventiva e rinnovabile di sei mesi in sei mesi, che attesti l'idoneità delle caratteristiche tecniche del veicolo allo svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

Qualora si venga a conoscenza che un'impresa abbia violato per tre volte le disposizioni che precedono, alla stessa non verranno più rilasciate autorizzazioni alla distrazione per un periodo di almeno un anno dall'ultima infrazione rilevata e verranno ritirate le autorizzazioni e le certificazioni eventualmente già rilasciate.

Art. 9.

Disposizioni applicative

Con apposita circolare verranno indicate le disposizioni applicative.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto che sostituisce integralmente il decreto ministeriale 4 luglio 1994 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A0739

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° febbraio 1996, n. 9.

Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite per gli iscritti all'INPDAP. Applicazione art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993.

Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditoriati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla ragioneria Generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come successivamente modificato ed integrato, vengono poste le basi per una disciplina unitaria delle aspettative sindacali non retribuite.

In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede che in un apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, debbano essere determinati i limiti massimi dei permessi e delle aspettative sindacali nel settore pubblico nonché i tempi e le modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, è stato quindi approvato il «regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche».

Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa vigente per il sostegno delle attività sindacali sono quelle risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:

distacchi sindacali retribuiti;

permessi sindacali retribuiti;

aspettative sindacali non retribuite;

permessi sindacali non retribuiti.

Nessun particolare problema applicativo comportano i distacchi sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente ai permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300).

In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993 dispone che «in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

A sua volta, l'art. 11, comma 21, della medesima legge n. 537 aggiunge che «i dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione».

Le perplessità sorte in sede interpretativa per effetto di tale ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993 anche per i dipendenti pubblici i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300/1970 sono considerati utili, senza versamento di contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni.

Alla luce della normativa sopra richiamata va in primo luogo ricordato che «le aspettative sindacali non retribuite comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione

dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa»; questa esaurisce quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione (circ. Ministero funzione pubblica 5 maggio 1995, n. 11/95).

E altresì utile ricordare che le predette aspettative possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali» e che tali confederazioni ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro, possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.

Per gli iscritti alle casse amministrate dall'INPDAP, in particolare, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995 - 8.93.5, ha fatto chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, e all'art. 11, comma 21, della stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, che avevano generato forti dubbi circa una disparità di trattamento previdenziale tra il settore pubblico e quello privato per quanto concerne le aspettative sindacali non retribuite.

Infatti, con tale direttiva e stato precisato che «i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e che siano iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha recepito la direttiva di cui alla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15655/1995 - 8.93.5, estendendo ai propri iscritti, che usufruiscono di aspettative non retribuite per motivi sindacali a decorrere dal 6 aprile 1995 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), il diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.

Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento ai fini pensionistici e l'eventuale suo adeguamento, occorre innanzitutto premettere che essa è quella spettante al dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita ovvero quella teorica successivamente acquisita.

La retribuzione valutabile, peraltro, resta limitata soltanto a quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di personale con qualifica dirigenziale.

Per il primo, la retribuzione base comprende:

a) lo stipendio tabellare;

b) la retribuzione individuale di anzianità;

c) l'indennità integrativa di speciale;

d) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:

a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della retribuzione;

b) gli scatti di anzianità;

c) l'indennità integrativa speciale;

d) l'indennità di funzione nella misura pari allo 0,1;

e) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

C'è da aggiungere, poi, che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali, concernente il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica, ha modificato la struttura della retribuzione. Essa ha previsto, infatti, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di anzianità, due nuovi elementi retributivi e cioè la retribuzione di posizione e quella di risultato. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti.

Sin da ora è comunque opportuno sottolineare che, sulla base dei contratti attualmente in vigore, per tutte le voci retributive, la valutazione è limitata a quella parte non espressamente legata alla presenza, alla direzione di struttura o al risultato (sul punto peraltro disposizioni parzialmente innovative sono contenute nell'art. 46, comma 4, del nuovo contratto della dirigenza già citato).

Quanto sopra chiarito, è bene aggiungere che, ove l'interessato durante l'aspettativa non retribuita cessi dal servizio ovvero presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del conseguente provvedimento è quella che sarebbe stata corrisposta se il medesimo fosse rimasto in servizio attivo, con esclusione ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.

Premesso che l'art. 31, comma 3, dello statuto dei lavoratori prevede che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini pensionistici «a richiesta dell'interessato», senza porre alcun termine, si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente nel sistema pensionistico precedente, nel quale l'ammontare della prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili e dell'ultima retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla legge n. 335/1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il diritto, poiché è solo a partire da questo

momento che i contributi figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni potranno essere accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far parte del suo montante contributivo.

Per ottemperare a tale esigenza è consigliabile che la richiesta di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.

Al fine di rendere più celere la procedura di riconoscimento, è opportuno inoltre che la richiesta sia contestualmente inviata all'INPDAP e all'Amministrazione di appartenenza, che dovrà segnalare al primo la retribuzione sulla quale dovranno essere commisurati i contributi figurativi. Insieme alla richiesta dell'interessato, deve anche essere trasmessa all'INPDAP la determinazione dell'ente datore di lavoro, che attesti l'avvenuta presa d'atto dell'aspettativa.

L'interessato dovrà successivamente comunicare all'Istituto la data di cessazione dall'aspettativa e del conseguente rientro in servizio.

Tenuto conto poi che le somme dovute dall'iscritto all'INPDAP per periodi riscattati e ricongiunti ovvero per sovvenzioni precedentemente ottenute sono riscosse attraverso l'emissione di ruoli a carico degli enti datori di lavoro, va segnalata l'opportunità che gli interessati, al fine di non interrompere il regolare versamento delle quote mensili, facciano pervenire tempestivamente alle Amministrazioni di appartenenza l'equivalente delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile per i titoli sopra indicati se non fossero stati collocati in aspettativa.

Si fa riserva di fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di indennità premio di servizio non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri vigilanti avranno dato riscontro ad apposito quesito avanzato dall'Istituto. Si precisa tuttavia che al personale in aspettativa non retribuita non possono essere corrisposte le predette indennità maturate durante il pregresso periodo di attività dal momento che il relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.

Si fa presente infine che l'eventuale domanda di riscatto di periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di fruizione del periodo di aspettativa senza assegni è da ritenersi produttiva di effetti e quindi essa va interamente valorizzata nel momento in cui il medesimo viene restituito all'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda i riscatti attinenti al trattamento di fine servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato, in corso di ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni, l'interessato deve continuare a versare in proprio all'INPDAP le relative rate sino all'estinzione del residuo debito. In caso contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso, sulla base di un nuovo piano di ammortamento.

Il presidente: SEPPIA

96A0745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in Siviglia (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato d'Italia di prima categoria in Siviglia (Spagna) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

96A0746

Rilascio di exequatur

In data 15 dicembre 1995 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Philippe Beke, console generale del Regno del Belgio a Milano;

Gàbor Sòlyom, console generale della Repubblica di Ungheria a Milano;

Charles Barkla, console generale della Nuova Zelanda a Milano;

Betin Yigit, console generale della Repubblica di Turchia a Milano;

Renato Augusto Valdivia Aliaga, console generale della Repubblica del Cile a Milano;

Eufronia Martinez Recaido, console generale della Repubblica delle Filippine a Milano;

Paul A. Zammit Lewis, console generale onorario della Repubblica di Malta a Torino;

Lotfi Mlika, console della Repubblica tunisina a Genova;

Franco Picchi, console onorario della Repubblica delle Seychelles a Firenze;

Arturo Fremura, console onorario dell'India a Livorno;

Giancarlo Tomasin, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Venezia;

Pericles Boutos, console della Repubblica ellenica a Venezia;

Fabrizio Geraci, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Catania;

Enrico Trantino, console onorario della Repubblica del Guatemala a Catania;

Salvatore De Luca, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Palermo;

Abdessalem Zormati, console generale della Repubblica tunisina a Palermo;

Francesco Passante, console onorario del Regno di Danimarca a Brindisi;

Alberto Salvatori, console onorario della Repubblica del Camerun a Napoli.

96A0730

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende nei confronti della società Con.Fin. Fiduciaria S.r.l., in Torino.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sospeso per un periodo di mesi tre l'autorizzazione, rilasciata con decreto interministeriale 28 gennaio 1989, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende per la società Con.Fin. Fiduciaria S.r.l., con sede in Torino, già Lisafid S.r.l. Fiduciaria e di revisione, con sede in Casalpusterlengo (Milano).

96A0731

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 9 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Incontri moda - 3° Salone pronto moda, Private Label, servizi» che avrà luogo a Padova dal 10 febbraio 1996 al 12 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «98ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dal 6 marzo 1996 al 10 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnolivo - Rassegna delle tecnologie olivicole e olearie» che avrà luogo a Verona dal 6 marzo 1996 al 10 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Elettricità sicura - 2ª Mostra del materiale elettrico sicuro» che avrà luogo a Padova dal 7 marzo 1996 al 10 marzo 1996.

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 1996 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Enotech - Salone della viticoltura e dell'enologia» che avrà luogo a Verona dal 6 marzo 1996 al 10 marzo 1996.

96A0749

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Reinserimento della varietà di orzo denominata «Solen» nei registri delle varietà dei prodotti sementieri

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 è stata reinserita nei registri delle varietà dei prodotti sementieri la varietà di orzo denominata «Solen», le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nella riunione del 18 settembre 1995 sono depositati presso questo Ministero.

96A0732

Iscrizione di alcune varietà di specie di piante ortive nel registro nazionale delle varietà e nomina dei responsabili della conservazione in purezza.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 la responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà di specie di piante ortive, iscritte nei relativi registri nazionali, è stata affidata al conservatore di seguito indicato:

Cicoria: Augusto, Cesare, Clio, Giulio, Nerone, Otello, Pandea, Pompeo e Silla;

Cipolla: Dorata di Bologna e Lilia;

Finocchio: Fedro, Marco e Romy;

Indivia scarola: Berna ed Odissea;

Lattuga: Sofia;

Melanzana: Giulietta, Lady e Miranda;

Peperone: Astor, Pixy, Ramos, Romeo, Thor e Zebo;

Pomodoro: Athos, Ausonio, Horus, Marecchia, Peltro, Padano, Rubicone, Savio, Seti e Tanis;

Ravanello: Colibri, Colt, Pico e Vodka;

Sedano: Sigfrido;

Zucchino: Cobra ed Otaria,

da: Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martorano di Cesena (Forlì),

a: Sativa Soc. coop. a r.l., via Madonna dello Schioppo 415, 47023 Cesena (Forlì).

Melanzana: Paula e Serena;

Peperone: Ravel e Zot;

Pisello a grano rugoso: Lamone, Savena, Secchia, Stirone, Taro, Tartaro, Tidone e Trebbia,

da: Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martorano di Cesena (Forlì);

a: n. Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro 2425, 47023 Cesena (Forlì).

Pomodoro: Ronco e Sele,

da: Consorzio Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 47020 Martorano di Cesena (Forlì):

a: Bejo zaden, P.O. Box 50 - Tranbaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen - Olanda.

Bietola da coste: Bionda di Lione 2 e Verde a costa bianca 3;

Carota: Berlicum 2, Nantese 2 e Nantese 3;

Cipolla: Tonda musona;

Lattuga: Lentissima a montare 3;

Melanzana: Violetta lunga 3;

Pomodoro: S. Marzano gigante 3 e S. Marzano 3;

Porro: Gigante d'inverno 2;

Ravanello: Saxa 2;

Zucchino: Nano verde di Milano,

da: Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro 1430, Martorano di Cesena (Forlì);

a: Sativa Soc. coop. a r.l., via Madonna dello Schioppo 415, 47023 Cesena (Forlì).

Fagiolo rampicante: Borlotto lingua di fuoco 3,

da: S.A.I.S. - Cesena (Forlì), Sgaravatti N & C. - Montevarchi (Arezzo), Sottotetti sementi - Castelnuovo Scrivia (Alessandria), Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì), Four - Bolzano,

a: S.A.I.S. - Cesena (Forlì), Sgaravatti N. & C. - Montevarchi (Arezzo), Sottotetti sementi - Castelnuovo Scrivia (Alessandria), Four - Bolzano.

Indivia scarola: Bubikopf 3,

da: Su Ba Sementi - Cesena (Forlì), Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì), Sluis & Groot - Enkhuizen (NL);

a: Su Ba Sementi - Cesena (Forlì), Sluis & Groot - Enkhuizen (NL).

Lattuga: Estiva di Kagran 2,

da: Asgrow Italia - Lodi, Anseme - Cesena (Forlì), Sgaravatti N & C. - Montevarchi (Arezzo), Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì), F.lli Ingegnoli - Milano,

a: Asgrow Italia - Lodi, Anseme - Cesena (Forlì), Sgaravatti N & C. - Montevarchi (Arezzo), F.lli Ingegnoli - Milano.

Peperone: Quadrato d'Asti rosso,

da: S.A.I.S. - Cesena (Forlì), Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì), F.lli Ingegnoli - Milano, Four - Bolzano, Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma);

a: S.A.I.S. - Cesena (Forlì), F.lli Ingegnoli - Milano, Four - Bolzano, Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma).

Peperone: Yolo Wonder (T.M.R.),

da: Asgrow Italia - Lodi, Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì);

a: Asgrow Italia - Lodi.

Prezzemolo: Comune 2,

da: Anseme - Cesena (Forlì), S.A.I.S. - Cesena (Forlì), Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì);

a: Anseme - Cesena (Forlì), S.A.I.S. - Cesena (Forlì).

Fagiolo nano: Apache, Fox, Fresh, Marshall e Ranger;

Pisello a grano rugoso: Falcon, Kong, Lynx, Lynx Tre, Robin, Star 9, Tiger e Wolf,

da: Co.Va.L.P.A. - Mon Jardin Soc. coop. a r.l., Mirandola (Modena);

a: Consorzio cooperativo conserve Italia Soc. coop. a r.l., S. Lazzaro di Savena (Bologna).

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996 è stata iscritta nel registro delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, la varietà di peperone denominata Salana, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà è affidata alla ditta Esasem S.p.a. - Casaleone (Verona).

96A0733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori edili Formia», in Formia

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1996 il dott. Mario Bortolotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori edili Formia», con sede in Formia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 febbraio 1985 in sostituzione del dott. Giampiero Michielan, dimissionario, a completamento della terna.

96A0748

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione «Istituto Gramsci» in Roma, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 gennaio 1996, al n. 24, la fondazione «Istituto Gramsci», con sede in Roma, è autorizzata ad accettare il legato disposto in favore della suddetta fondazione dal sig. Aldo Nori.

96A0747

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1575,92
ECU	1960,13
Marco tedesco	1067,70
Franco francese	310,83
Lira sterlina	2421,87
Fiorino olandese	953,48
Franco belga	51,938
Peseta spagnola	12,677
Corona danese	275,90
Lira irlandese	2496,41
Dracma greca	6,460
Escudo portoghese	10,283
Dollaro canadese	1150,31
Yen giapponese	14,863
Franco svizzero	1306,41
Scellino austriaco	151,84
Corona norvegese	244,63
Corona svedese	224,38
Marco finlandese	345,52
Dollaro australiano	1189,82

96A0820

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Grottaminarda.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 17 gennaio 1996, ha nominato il dott. Raffaello Silvestri commissario straordinario ed i signori avv. Mario Celli, dott. Marco Gallone e dott. Aurelio Valente componenti il comitato di sorveglianza della Banca popolare meridionale - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Grottaminarda (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 15 gennaio 1996.

96A0751

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Benestare - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Benestare, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 12 dicembre 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Benestare - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benestare (Reggio Calabria) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro dell'11 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Roberto Amagliani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

96A0752

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Specchia

La giunta della regione Puglia, con atto n. 5700 del 15 dicembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente con modifiche, integrazioni e prescrizioni precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Specchia (Lecce).

96A0734

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bari, Brindisi, Fasano, Molfetta, Ostuni e Trani

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4755 del 6 novembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per motivi e prescrizioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale vigente adottata dal comune di Bari con delibera di C.C. n. 249/94 per la costruzione di un edificio scolastico I.T.C. al quartiere San Paolo.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4445 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per le motivazioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, il progetto in variante al piano regolatore generale vigente, adottato dal comune di Brindisi con delibera del commissario prefettizio n. 821/94 per la modifica della viabilità a servizio della cabina E.N.E.L. Brindisi - Città.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4440 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per le motivazioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale vigente, adottato dal comune di Fasano con delibera del C.C. n. 424/90 per la realizzazione di una caserma per tenenza guardia di finanza in località «Giardinelli».

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4436 del 23 ottobre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per i motivi e le considerazioni, nonché con le prescrizioni e precisazioni, esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Molfetta, concernente il progetto di recupero dell'isolato n. 6 del centro antico.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 5288 del 6 dicembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato per le motivazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Ostuni, concernente la sistemazione delle aree contermini alla costruenda nuova caserma dei Vigili del fuoco.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 4756 del 6 novembre 1995, esecutiva a norma di legge, ha approvato per le motivazioni e considerazioni esposte dall'assessore all'urbanistica nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale vigente, concernente il progetto dei lavori di costruzione della stazione di smistamento energia elettrica da parte dell'A.M.E.T.

96A0735

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Genzianella a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 19, in data 11 gennaio 1996, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Genzianella a r.l.», con sede in Aosta, via Viseran n. 6, costituita con atto rogito del notaio Chanoux Emilio, in data 4 agosto 1992, iscritta al n. 7060 del registro delle imprese del tribunale di Aosta, nominando il dott. Distasi Carlo, di Aosta, commissario liquidatore della società cooperativa medesima.

96A0750

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400